

NEI CONFRONTI DEL PROFESSIONISTA- 28 APRILE 2017 ORE 13:31

Indagini bancarie: no al contraddittorio preventivo e rilevanza dei soli versamenti

Sara Mecca - Avvocato in Roma e Milano, e Beatrice Santoro - Esperto fiscale

In tema di indagini bancarie effettuate nei confronti di un professionista, la legittimità dell'utilizzo dei dati desunti non è condizionata dalla previa instaurazione del contraddittorio: tale attività costituisce una mera facoltà per l'Amministrazione e non un obbligo. Inoltre, a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n. 228/2014, resta invariata la presunzione legale relativa ai soli versamenti effettuati sul conto corrente, mentre è venuta meno l'equiparazione logica tra l'attività imprenditoriale e quella professionale in relazione ai prelevamenti sui conti correnti. A ribadire tali principi è la Corte di Cassazione con la sentenza n. 10249 depositata il 26 aprile 2017.

L'Agenzia delle Entrate notificava ad un **professionista** un avviso di accertamento, con cui si accertava un maggior reddito rispetto a quello dichiarato.

In particolare, l'Ufficio procedeva alla ricostruzione dei ricavi sulla base dell'applicazione degli studi di settore e sulla scorta di **indagini bancarie**, effettuate attraverso svariati accessi ai conti correnti del contribuente, anche intestati alla moglie.

L'atto impositivo era impugnato davanti alla CTP competente, che accoglieva il ricorso. La decisione tuttavia era riformata in secondo grado. I giudici di appello ritenevano infatti sussistente una presunzione legale in relazione alle risultanze dei movimenti bancari, che il contribuente avrebbe dovuto vincere con prova contraria non fornita.

Il professionista ricorreva in Cassazione, lamentando anzitutto una sostanziale carenza di contraddittorio endoprocedimentale per essergli stati concessi tempi brevissimi per la ricostruzione delle movimentazioni bancarie.

Inoltre, l'accertamento era fondato sia sui versamenti che sui prelevamenti, equiparando l'attività professionale a quella di impresa.

La normativa

La normativa tributaria prevede a favore dell'amministrazione finanziaria una serie di **presunzioni legali** e metodi finalizzati a **semplificare l'accertamento**. Una tipica presunzione fiscale è quella prevista dall'art. 32, comma 1, n. 2) del D.P.R. n. 600/1973 in materia di indagini finanziarie.

Si ricorda brevemente che la norma - nella versione in vigore fino al 2 dicembre 2016 - disponeva che, i versamenti sui conti correnti possono essere posti alla base di rettifiche ed accertamenti come maggiori ricavi o compensi, se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza alcuna allo stesso fine. Diversamente i prelevamenti e gli importi riscossi sono considerati ricavi o compensi, se il contribuente non è in grado di indicare il beneficiario oppure non risultano dalle scritture contabili.

In tema di indagini bancarie effettuate nei confronti dei professionisti, è intervenuta la Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 228/2014, ha chiarito che è **lesiva del principio di ragionevolezza**, nonché della **capacità contributiva**, la presunzione in materia di indagini

finanziarie che consente di desumere l'esistenza di compensi non dichiarati sulla base dei prelevamenti effettuati dai lavoratori autonomi sui loro conti correnti. Tecnicamente, viene dichiarata l'**illegittimità costituzionale** dell'art. 32, comma 1, n. 2), secondo periodo, del D.P.R. n. 600/1973 limitatamente alle parole "**o compensi**".

L'art 7-*quater* del D.L. n. 193/2016, recependo la sentenza della Corte Costituzionale, ha modificato l'art 32, comma 1, n. 2 del D.P.R. n. 600/1973, eliminando l'inciso "o compensi", abolendo così definitivamente, per i lavoratori autonomi, la presunzione legale relativa ai prelevamenti.

La decisione della Corte

Con la sentenza n. 10249, depositata il 26 aprile 2017, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso del contribuente, ribadendo alcuni importati principi in tema di indagini bancarie.

Anzitutto i giudici rilevano che quando l'accertamento si fonda su verifiche di conti correnti bancari, l'onere probatorio è soddisfatto dall'Ufficio attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti; ciò determina un'**inversione dell'onere della prova** a carico del contribuente, il quale deve dimostrare, con una prova non generica ma analitica, che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili e sono privi di rilevanza fiscale.

In relazione, poi, alla carenza di contraddittorio endoprocedimentale, la Corte ricorda che la legittimità dell'utilizzo dei dati desunti da indagini finanziarie non è condizionata dalla previa instaurazione del contraddittorio: tale attività costituisce una mera **facoltà** per l'Amministrazione e non un **obbligo**.

Infine, i giudici accolgono l'eccezione relativa ai prelevamenti. In particolare, richiamando la nota pronuncia della Corte Costituzionale n. 228/2014, i giudici di legittimità ribadiscono che in tema di accertamento ai professionisti o lavoratori autonomi, fondato su indagini bancarie, resta invariata la presunzione legale relativa ai soli versamenti effettuati sul conto corrente, mentre è venuta meno l'equiparazione logica tra l'attività imprenditoriale e quella professionale in relazione ai prelevamenti sui conti correnti.

Da qui l'accoglimento del ricorso del contribuente, con rinvio ad altra sezione della CTR che dovrà scomputare dal calcolo effettuato dall'Ufficio quantomeno i prelevamenti non giustificati.